

## **Decisione ACF di accoglimento su un investimento in Obbligazioni MPS**

Il Cliente, assistito dallo scrivente Avvocato dello Studio legale Solferini ([www.studiolegalesolferini.com](http://www.studiolegalesolferini.com)) ha ottenuto la giusta decisione che quantifica e riconosce il ristoro dopo il reclamo e il ricorso ACF e segnatamente la n. 6106 del 1° dicembre 2022

Questa decisione che segue i risultati analoghi ottenuti sia nelle obbligazioni che in diversi altri prodotti finanziari mi permette di soffermarmi ulteriormente su quanto più volte affermato nei miei articoli pubblicati nella rubrica di diritto bancario e degli investimenti sul Vaglio Magazine: <https://www.vagliomagazine.it/category/diritto-bancario-e-degli-investimenti/>

Il percorso, costruito con il Cliente, è cominciato dall'esatta comprensione e analisi del problema serio di investimenti che lo avevano coinvolto.

Tale per cui correva il rischio di veder pregiudicato il lavoro e i risparmi di una vita, unitamente alle giuste aspettative di eredità dei Figli.

La situazione si presentò come problematica perché coinvolgeva diversi tipi di obbligazioni fra cui anche le MPS in questione.

Il lavoro è stato anzitutto organizzato sulla base di un attento studio della pratica (non mi stancherò mai ripeterlo ma non si deve mai fare affidamento su atti fotocopia o su quello che si trova in internet) concentrandosi in questo caso sulla profilatura Mifid, sul concetto di informazione, consapevolezza in rapporto alle *guidelines* di Esma e al concetto di *knowledge & competence*, con un esame della *draft decision* della BCE sulle emissioni *Lower tier e upper tier 2* arrivando quindi a concepire il paradigma su cui lavorare e cioè che tra la struttura finanziaria e la rischiosità del prodotto Obbligazioni non sussisteva una corrispondenza biunivoca.

Successivamente, si è potuto preparare di più e meglio il secondo step cioè quello in cui si organizza la difesa anticipando anche la direzionalità tipica delle difese degli Intermediari.

Naturalmente facendo tesoro dell'esperienza ormai accumulata in numerosi casi affrontati inerenti ai prodotti finanziari e più in generale al diritto dei risparmiatori e degli investimenti.

Fra gli elementi tracciati c'era la rilevanza del fatto che la BCE sul punto delle Obbligazioni in questione era già intervenuta con la Draft Decision del 23 giugno 2016, anche alla luce proprio degli esiti negativi dello Stress test dell'EBA.

In particolare la BCE aveva già chiesto alla Banca - *inter alia* - di proseguire nelle iniziative volte a ridurre la propria esposizione ai Crediti Deteriorati e, nello specifico aveva fissato dei limiti massimi di detta esposizione, che la Banca avrebbe dovuto raggiungere nel triennio 2016 - 2018.

A tale riguardo, l'approfondimento ha rivelato che, al 31 dicembre 2015, l'incidenza dei Crediti Deteriorati - sia considerati nel loro complesso (21,7%), sia con riferimento alle categorie delle Sofferenze (8,7%), delle Inadempienze Probabili (11,1%) e delle Esposizioni Scadute deteriorate (1,9%) - sul totale di crediti netti del Gruppo risultava secondo alcune risultanze persino maggiore rispetto ai relativi dati medi di sistema riferiti ai primi 5 gruppi bancari.

Quindi la situazione era molto impegnativa.

E non c'era giustificazione alcuna che consentisse all'Intermediario di omettere siffatte informazioni o di non condividerle con il Cliente. Per converso invece la Banca sarebbe stata obbligata a farlo!

E' molto importante capire bene che il lavoro del professionista è interpretare e formare, sul caso concreto, la scienza del diritto.

Così facendo ci eravamo già posizionati scacchisticamente avanti rispetto alla probabile eccezione della custodia ed amministrazione titoli o altre eventuali difese che si erano ipotizzate anche con il ricorso alle simulazioni (utilissime) per impraticarsi di più e meglio nella stesura e nella miglior comprensione delle norme più ricorrenti.

Inoltre così facendo si avevano già pronte le argomentazioni.

Infatti c'erano motivi di attenta riflessione pure sull'ipotesi che la situazione in sè non avrebbe consentito nemmeno l'adesione all'offerta pubblica di acquisto poichè andando a verificare il primo documento della banca emittente di OPA volontaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 abbiamo preso in considerazione che il medesimo, adottato dalla Banca secondo i canoni prudenziali voluti dalla direttiva BRRD e rivolto agli obbligazionisti prevedeva che: *"al fine di evitare riprofilature degli investitori, strumentali ad assicurare il buon esito del giudizio di adeguatezza, è stato deciso di utilizzare, ai fini della valutazione di adeguatezza, i questionari MiFID in essere al 30 settembre 2016 o comunque i parametri più cautelativi (più bassi) rilevati nei questionari presenti nel periodo compreso tra il 30 settembre 2016 e il giorno dell'adesione"*.

Era inevitabile pertanto che emergessero delle criticità rispetto alla posizione del Cliente.

Sulla base delle quali è stato svolto il lavoro.

A cominciare dal reclamo dove sono state messe in pratica le considerazioni di cui all'articolo sul Vaglio Magazine: *"Il reclamo e il ricorso ACF, avente ad oggetto obbligazioni: riflessioni e autovalutazioni"*:

Come pure di quanto pubblicato nell'articolo: *"Reclamo e ricorso, elementi di prova ricavabili dal questionario Mifid"*:

A anche: *"Informazioni ai clienti sullo scopo della valutazione dell'appropriatezza e sulla mera esecuzione o ricezione di ordini"*:

Si consiglia la lettura di ognuno di questi articoli.

Le incongruenze relativamente alla gestione della profilatura da parte dell'Intermediario si sono tradotte nella più che corretta e condivisibile valutazione da parte del Collegio adito: *"Ebbene, dalla complessiva lettura dei due questionari emergono elementi di incongruenza del profilo che se ne trae, sia quanto al livello di conoscenza ivi dichiarata come "alta", a fronte di un grado di esperienza però piuttosto esiguo, sia avendo a mente l'orizzonte temporale di lungo periodo, che non può dirsi del tutto congruente con l'età dei due Ricorrenti (che avevano, rispettivamente, 74 e 68 anni nel 2007 e 82 e 76 anni nel 2015). Ulteriori perplessità sorgono con riguardo alle modalità di raccolta delle*

*informazioni, posto che è stato predisposto un unico questionario per individuare il profilo di entrambi i Ricorrenti; in tema, il Collegio ha avuto modo di precisare numerose volte che la compilazione di un unico questionario in sede di profilatura di più soggetti non rispecchia i canoni di diligenza richiesti dalla normativa di settore, non essendo un tale modus procedendi idoneo a raccogliere le specifiche caratteristiche di ogni singolo investitore (v., di recente, in questo senso, Decisione n. 6078 del 17 novembre 2022)".*

E arrivando agli obblighi informativi "mancati" il Collegio ha egregiamente e giustamente precisato: *"Ma è soprattutto in tema di adempimento degli obblighi informativi che l'operato del resistente fa emergere aspetti fortemente critici, dato che egli si è di fatto limitato a sostenere che i due clienti odierni Ricorrenti, in forza della loro pregressa operatività in strumenti similari anche dello stesso emittente, conoscessero comunque la tipologia di prodotto e fossero consapevoli dei rischi ad esso associati, con ciò però non fornendo alcun supporto probatorio funzionale a fornire evidenza di quale sia stato in concreto il set informativo messo a disposizione dei clienti all'atto dell'acquisto controverso. Alla luce di quanto sopra osservato, si deve concludere che l'inadempimento da parte dell'Intermediario degli specifici obblighi informativi e comportamentali previsti dalla normativa di settore abbia impedito a Parte Ricorrente di porre in essere scelte di investimento effettivamente consapevoli, il che fonda il suo diritto a vedersi risarcito il danno subito".*

E' doveroso precisare che l'ACF è una preziosa risorsa.

Una conquista per i risparmiatori e per tutti coloro che hanno cominciato a fare il diritto bancario quando ancora si chiamava "e degli intermediari finanziari".

Abbiamo un collegio di esperti che meritano il nostro lavoro, il nostro impegno per fare il diritto. Possiamo svolgere un lavoro meticoloso, di prestigio, approfondendo questo diritto che è fondamentale per la stabilità e l'efficienza del mercato e offrendo elementi anche di spunto, a volte creativo, per crescere non solo attraverso il risultato ricercato ma altresì nella scienza del diritto.

Per questo motivo invito sempre a evitare la strumentalizzazione. Il voler comunque "tentare" il ricorso. Magari perchè irretiti o convinti da quanto rinvenibile su forum o siti di dubbi contenuti e a volte (spesso) dove chi scrive ha un interesse al procacciamento di Clientela senza nemmeno svolgere la professione di Avvocato millantando tecniche o metodologie che potrebbero rivelare invece atti fotocopia e taglia / incolla.

La primaria necessità è fare anzitutto molto bene le cose semplici. Studiare, approfondire. A volte fermarsi, confrontarsi e ricominciare tutto dal principio.

Questo vale anche per gli Intermediari, in quanto riproporre le medesime condotte difensive cercando di stiracchiare un precedente atto non è performante. Inoltre posso affermare che oggi assistendo prevalentemente i risparmiatori e gli investitori so bene quale peso emotivo sia affrontare il viatico del confronto con la Banca (spesso concepita come granitico contraente forte). C'è una sofferenza nelle persone che meriterebbe in alcuni casi maggiore attenzione da parte degli Intermediari.

Sarebbe opportuno che anche gli uffici legali che spesso si occupano di gestire le risposte ai reclami e ai ricorsi assumano atteggiamenti più valutativi. Di recente mi è capitato di avere più rapporti con un primario Istituto di credito che non ha mai esternalizzato queste controversie e ho preso atto che

gran parte del lavoro consiste nella riproduzione, a volte scritta meglio a seconda di chi manualmente provvede, di una negazione plausibile la cui tecnica di resistenza è temeraria.

In un Giudizio di primo grado ci sarebbero moltissimi elementi aggiuntivi da dedurre.

Avv. Marco Solferini

Nota bene: Il presente articolo è una sintesi. Non fornisce indicazioni su come procedere. Chiunque desideri approfondire la tematica o voglia ricevere più complete informazioni compreso il testo del provvedimento oggetto dell'articolo è richiesto di contattare questo Studio a info@studiolegalesolferini.